

(N. 146)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori DE LUCA, VARRIALE, PASQUINI ed ELIA

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1948

Aumento dei limiti della competenza per valore del conciliatore e del pretore.

ONOREVOLI SENATORI. — I. il Codice di procedura civile del 1940, andato in vigore il 21 aprile 1942, agli articoli 7, 8, 9, determinava la competenza per materia e per valore del conciliatore, del pretore e del tribunale.

Non ci occupiamo, ai fini del presente disegno di legge, della competenza per materia, fermando il nostro esame su quella per valore. Il conciliatore era competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire mille; e per le cause di sfratto, nonchè per quelle relative ai contratti di locazione di beni immobili, di valore non superiore alle lire duemila. Il pretore era competente per le cause di valore non superiore alle lire diecimila. Il tribunale per le altre.

II. Il potere di acquisto della nostra lira, fortemente diminuito dopo la fine della guerra, consiglio, o meglio, impose al legislatore di aumentare il valore delle cause che si sarebbero dovute sottoporre al giudizio del conciliatore e del pretore. Vi si provvide con il decreto legislativo luogotenenziale 8 aprile 1946, n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo 9 maggio al n. 106, in virtù

del quale la competenza del conciliatore fu elevata a lire cinquemila e quella del pretore a lire cinquantamila.

III. Senonchè la nostra lira non si arrestò sulla china ed il suo potere di acquisto, da quell'epoca ad oggi, è ancora assai sensibilmente diminuito. Non sembra per nulla azzardato affermare che i valori delle cose, espressi in lire, siano oggi, in rapporto a quelli dell'anteguerra, in media, cinquanta volte superiori.

Il decreto 8 aprile 1946, si limitò a moltiplicare per cinque: se oggi si dovesse moltiplicare per cinquanta, si arriverebbe per il conciliatore a lire cinquantamila e per il pretore a lire cinquecentomila.

IV. Ma la conclusione, sia pure inoppugnabile nell'ordine logico, ci pare eccessiva. Cifre con quattro, con cinque zeri, hanno ancora una suggestione di grandezza. D'altro canto, consacrare in una legge una svalutazione così sensibile, può far pensare che la sorte della nostra lira sia segnata, e che non sia lecito neppure sperare in una sua ripresa di quota. Sembra pertanto consigliabile non trarre dalle premesse le estreme conseguenze, queste limitando convenientemente.

V. Il conciliatore, in ispecie nei piccoli centri, è — come del resto deve essere — un *probus vir*, saggio, autorevole, circondato dalla estimazione universale, ma che può benissimo essere anche digiuno di studi giuridici. Egli deve intervenire, se sollecitato, a metter pace; e questa dovrebbe essere la sua vera, nobilissima funzione, che del resto è indicata chiaramente e con carattere, sembrerebbe, persino di esclusività, dallo istesso appellativo con cui questo magistrato viene designato dalle leggi: il conciliatore.

Evidenti esigenze di economia e di rapidità impongono di avvalersi dell'opera del conciliatore anche per decidere questioni di modestissima portata economica e di facile soluzione (cause relative a beni mobili), che sarebbe inopportuno portare innanzi al pretore; ma, appunto per questo, non sembra consigliabile allargare di troppo il campo della competenza del conciliatore medesimo, quale magistrato giudicante.

VI. Il conciliatore, per il Codice di procedura, decideva le cause di sua competenza, secondo equità, fino al valore di lire seicento (articolo 113 capoverso, Codice procedura civile); le altre, fino a lire mille e lire duemila rispettivamente come sopra, seguendo «le norme di diritto» (stesso articolo, prima parte). Le sentenze, pronunciate secondo equità, naturalmente, erano inappellabili (articolo 339, secondo capoverso Codice procedura civile).

Il decreto dell'8 aprile 1946, non si occupa di ciò. Si limita ad elevare il limite del valore della competenza del conciliatore a lire cinquemila. Così rimase ed è tutt'ora in vigore il capoverso dell'articolo 113, tanto che deve ancora oggi dirsi appellabile una sentenza che abbia deciso una controversia del valore di seicento lire.

VII. In considerazione di quanto esposto, pare che il limite del valore della competenza del conciliatore debba essere elevato, sì, ma non eccessivamente: la cifra di lire diecimila per tutte le controversie a lui demandate, si appaleserebbe congrua a tutti gli effetti indicati, mentre il limite del valore per le controversie da decidere secondo equità si potrebbe convenientemente fissare a lire cinquemila.

VIII. Per il pretore, che è un magistrato dell'ordine giudiziario, si può largheggiare

di più, nell'aggiornamento dei limiti della competenza per valore, senza tuttavia trascurare, neppure nei suoi riguardi, il fattore psicologico a cui si è accennato nel punto IV. Sembra, in base a ciò, che il limite del valore della competenza del pretore possa, senza inconvenienti, essere fissato in lire duecentocinquantamila.

IX. L'aggiornamento dei valori proposto servirà a decongestionare gli uffici dei tribunali. Una infinità di cause che, in condizioni normali, sarebbero state giudicate dal pretore, oggi debbono andare in tribunale. Gli inconvenienti di tale ingorgo sono evidenti. Le istruttorie procedono stanche; i rinvii (che pure il legislatore del 1940 si era illuso di avere abolito), si moltiplicano senza misura; i giudici istruttori non hanno il tempo di studiare accuratamente, come pure postulerebbe il sistema del Codice; i troppi fascicoli. I pratici sanno, per amara esperienza, che molte volte gli istruttori se la cavano ammettendo ogni specie di prova, utile o superflua, pertinente o non, pur di andare innanzi, e disponendo istruttorie lunghe, complesse, dispendiose, che non di rado vengono poi dichiarate inutili e che complicano la procedura in modo preoccupante.

Con l'aumento del limite della competenza per valore, moltissime cause di scarso rilievo economico ritornerebbero al pretore e così i tribunali in prima istanza, come le corti di merito in grado di appello, potrebbero dedicarsi con ponderata calma, con studio accurato, alle questioni serie e gravi, esclusivamente.

X. Nè ci si deve preoccupare solo dei giudici e degli uffici giudiziari. Ci sono anche e specialmente le parti. All'infuori dei litiganti che risiedono nelle città sedi di tribunale, per i quali (a parte anche per essi le lungaggini ed il maggior dispendio per la carta bollata) può dirsi indifferente che la causa sia trattata in tribunale anzichè in pretura, tutti gli altri dovranno molte volte finire per chinare il capo ad ogni sopraffazione, se non vorranno gravarsi di fastidi e di spese esorbitanti. Essi, infatti, o dovranno ricorrere al patrocinio di un legale esercente nella città sede di tribunale, con la necessità di frequenti quanto dispendiosi e spesso disa-

giati viaggi; oppure dovrebbero ricorrere ad un avvocato che risieda nella cittadina, sempre a portata di mano, ove ha sede la pretura; ma in questa seconda ipotesi, essi dovrebbero sopportare tutte le spese di viaggio e di trasferta da corrispondere al patrono per recarsi nella città ove ha sede il tribunale, per le udienze istruttorie, nonchè per i semplici rinvii, oggi, come ieri, di regola, numerosissimi.

E si può esser certi che, posto sulla bilancia l'interesse a fare la causa, con il fastidio ed il dispendio che essa comporterebbe, ove la materia del contendere non sia di notevole rilievo, spesso si finirà per non farne nulla, con le deleterie conseguenze morali e sociali che è facile comprendere.

XI. C'è, infine, da considerare la cate-

goria dei patroni e difensori in ispecie di quelli che risiedono nei piccoli centri e che sono i più modesti, non per valore, ma per la minor mole di lavoro e per l'attrezzatura a carattere paesano e famigliare. Questi o dovranno apparire esosi, facendosi a richiedere anticipi notevolissimi, sproporzionati alla entità economica della causa, che loro consentano di rimborsarsi, quanto meno, delle prime spese per i viaggi che dovranno erogare per la difesa del cliente, o dovranno declinare o vedersi sottratto l'incarico, a vantaggio dei colleghi, che risiedono nella città ove ha sede il tribunale i quali potranno limitare essi anticipi a cifra molto inferiore.

Per le considerazioni che precedono, si sottopone alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, il progetto di legge che segue.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

Il decreto legislativo luogotenenziale 8 aprile 1946, n. 247, è abrogato.

## Art. 2.

Nell'articolo 7, primo comma, del Codice di procedura civile, approvato con Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, alle parole: *non superiore alle lire mille*, sono sostituite le altre: *non superiore alle lire diecimila*.

Il secondo comma dello stesso articolo 7 è soppresso.

## Art. 3.

Nell'articolo 8, primo comma stesso Codice, alle parole: *non superiore alle lire diecimila*, sono sostituite le altre: *non superiore alle lire duecentocinquantamila*.

## Art. 4.

Nell'articolo 339, ultimo comma stesso Codice, alle parole: *non ecceda le lire seicento*, sono sostituite le altre: *non ecceda le lire cinquemila*.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

- Le cause di valore inferiore alle lire diecimila o alle lire duecentocinquantamila, rispettivamente, per le quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia già stata intimata la citazione o che siano comunque pendenti avanti il pretore ed il tribunale, saranno decise da questi stessi giudici.